SCHEMA di **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI VITERBO DAL 01.07.2026 AL 30.06.2029.**

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti Viterbo, con sede in Viterbo, via F.lli Rosselli, 4, codice fiscale 02265670568, di seguito, in persona del Segretario Generale Dott. Francesco Monzillo, nato a Viterbo il 24.01.1970 e domiciliato per la carica in Viterbo, presso la sede camerale.

e

…… con sede in ……, codice fiscale e partita IVA ……, in seguito "Istituto Cassiere", rappresentato da …… …… ……, nella sua qualità di ……;

premesso

- che con determinazione n. …… del ……, il servizio di Cassa della Camera di Commercio di Rieti Viterbo (di seguito "Camera"), per il periodo 01.07.2026 - 30.06.2029, è stato affidato a ……,
- che la Camera di Commercio di Rieti Viterbo è inclusa nella tabella "A" annessa alla Legge n. 720/84 ed è, pertanto, sottoposta al regime di Tesoreria Unica ai sensi della legge n. 190/2014;
- che secondo tale normativa, le disponibilità dell'ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sulla contabilità speciale accesa a nome dell'ente presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

si conviene e stipula quanto segue.

1. AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione la Camera affida il proprio servizio di cassa all'Istituto cassiere a …… .

Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Camera e dalla stessa ordinate in conformità alla presente convenzione e con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" (D.P.R. 254/2005), nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 12 e la prestazione di ogni altro servizio contemplato nella presente convenzione.

La gestione finanziaria della Camera ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'esercizio scaduto. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE. Il fondo di cassa residuato sul conto corrente a fine esercizio sarà portato a nuovo nella situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

L'esazione sarà pura e semplice, fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'Istituto cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Camera ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione saranno automaticamente recepite le modificazioni e integrazioni che venissero apportate alle norme e disposizioni attualmente in vigore.

2. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà **durata dal 01° luglio 2026 al 30 giugno 2029**, con possibilità di **rinnovo**, previo accordo tra le parti, **per un ulteriore triennio** alle medesime condizioni del contratto originario. L'esercizio della facoltà di rinnovo dovrà essere formalmente comunicato tramite PEC almeno tre mesi antecedenti la scadenza.

L'Istituto cassiere ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta dell'Ente, sino a quando lo stesso abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 12 mesi successivi alla

scadenza del contratto.

3. SEDE DI SVOLGIMENTO

L'Istituto cassiere assicura lo svolgimento del servizio mediante una sede, filiale, agenzia o sportello bancario operativo situato sia nel perimetro urbano di Viterbo che in quello di Rieti, ove sia garantito l'accesso al personale camerale per il deposito o ritiro di documentazione inerente al servizio nei giorni e negli orari in cui gli sportelli dell'Istituto cassiere medesimo sono aperti al pubblico.
L'Istituto cassiere assicura la presenza di almeno un addetto dedicato alle attività di gestione dei servizi descritti nel presente documento.

4. MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE

Nel corso del rapporto contrattuale, la Camera potrà chiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio.
L'Istituto cassiere sarà tenuto a curare ogni altro servizio (non compreso nel presente schema di convenzione) connesso e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento richiesto dalla Camera, alle migliori condizioni possibili. Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti e mediante semplice scambio di lettere, potrà essere concordato l'apporto di perfezionamenti metodologici che si ritenessero necessari per migliorare la qualità del servizio di cassa. Sono escluse modifiche o integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

5. RISCOSSIONI

Le entrate saranno riscosse dall'Istituto cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) in veste informatica emessi dalla Camera di Commercio, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Amministrativo Contabile e dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio della Camera o dai rispettivi delegati.
Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del debitore
b) codice fiscale del debitore
c) causale
d) importo in cifre e in lettere
e) data di emissione
f) codice SIOPE.
L'Istituto cassiere sarà tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Camera contro rilascio di apposita ricevuta/quietanza liberatoria. Tali incassi dovranno essere giornalmente segnalati mediante il servizio di home-banking alla Camera, che provvederà all'emissione dei relativi ordinativi d'incasso in veste informatica.
Per tutte le riscossioni, l'Istituto Cassiere applica la valuta del giorno di incasso/accredito degli importi ai sensi del D. Lgs. n. 11/2010.
L'Istituto cassiere non dovrà accettare versamenti di terzi a favore della Camera effettuati mediante rilascio di assegni di conto corrente bancario o postale. Potranno invece essere accettati assegni circolari e vaglia postali intestati alla Camera di Commercio.
Anche le riscossioni di crediti esteri saranno effettuate senza alcun onere a carico della Camera.

6. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi in veste informatica dalla Camera di Commercio, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Amministrativo Contabile e dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio della Camera, o dai rispettivi delegati.
I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del creditore
b) codice fiscale del creditore
c) causale
d) importo in cifre e in lettere
e) modalità di estinzione del titolo
f) data di emissione
g) eventuale data di scadenza
h) codice SIOPE
i) eventuali codici CIG e CUP.
I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello di

consegna/trasmissione telematica all'Istituto cassiere. La valuta di addebito alla Camera coincide con il giorno stesso dell'operazione di pagamento.
L'Istituto cassiere è responsabile del ritardo nei pagamenti per cause allo stesso imputabili. Saranno a suo carico eventuali oneri e sanzioni derivanti dai ritardi stessi. L'Istituto cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera sul mandato.
L'Istituto cassiere è responsabile della regolare applicazione del regime fiscale di quietanza sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento e sui titoli di quietanza diversi dai suddetti quando ciò sia espressamente indicato dalla Camera. In caso di erronea indicazione, nessuna responsabilità potrà essere addossata all'Istituto cassiere.
Per le competenze a favore del proprio personale (retribuzioni, indennità di fine servizio o TFR, altri compensi) e per il pagamento di gettoni di presenza, rimborsi spese e compensi degli Amministratori dell'Ente e dei Componenti di Commissioni, la Camera emette ordinativi informatici di pagamento cumulativi.

Le commissioni a carico della Camera per i pagamenti eseguiti dall'Istituto Cassiere mediante bonifico bancario ammontano a:

……..

……..

7. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici tramite collegamento telematico con l'Istituto cassiere. L'Istituto cassiere è tenuto ad adeguarsi al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo InfoCamere denominato "Ordinativo Bancario Informatico" OBI), già in uso presso la Camera, a partire dalla data di inizio del servizio. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali dovrà essere attuata mediante l'adozione del prodotto fornito da InfoCamere con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito. La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute.
In caso di momentanea indisponibilità del sistema informativo della Camera e/o dell'Istituto cassiere o per altre cause straordinarie, si potrà eccezionalmente ricorrere all'utilizzo degli ordinativi cartacei firmati, anche in forma digitale, dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Personale e dal Responsabile dell'ufficio Ragioneria.

L'istituto cassiere rende inoltre disponibile un servizio di home banking. Il servizio dovrà essere attivo per tutta la durata della Convenzione a cura e spese dell'Istituto cassiere e senza alcun onere per l'Ente. Tale servizio avrà funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e funzioni dispositive per svolgere funzioni telematiche di versamento (ad es. pagamento PagoPA).
Qualsiasi onere da ricondurre alla gestione informatizzata del servizio è a carico dell'Istituto Cassiere.

8. FIRME AUTORIZZATE

La Camera, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, trasmetterà all'Istituto cassiere le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere i suddetti documenti, con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone ed i relativi poteri di firma. In aggiunta alle firme autografe la Camera trasmetterà all'Istituto cassiere i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario.
Nel caso in cui gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento siano firmati dai sostituti, si intenderà che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

9. INSTALLAZIONE POS

L'Istituto cassiere provvederà alla fornitura e installazione delle apparecchiature P.O.S. con funzione di pagamento anche con bancomat, carta di credito e prepagate, in ogni sportello camerale che effettua servizio di cassa, ad oggi presse le due sedi della Camera.
Le apparecchiature devono essere attivate e rese perfettamente funzionanti contestualmente all'attivazione del Servizio di Cassa.
Eventuali diverse e/o ulteriori esigenze individuate dalla Camera nel periodo di gestione del servizio di cassa,

saranno concordate con l'Istituto cassiere.
L'installazione è a titolo gratuito e le apparecchiature sono consegnate in comodato d'uso. Le apparecchiature POS dovranno essere rimosse alla scadenza del contratto, con oneri interamente a carico dell'Istituto cassiere.
Le commissioni spettanti sul transato sono:

…….

……

10. PAGAMENTI IMPOSTE, RUOLI, UTENZE E SIMILI

Su richiesta della Camera, l'Istituto Cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.
La Camera si riserva, ove consentito, di "domiciliare" presso l'Istituto cassiere il pagamento di utenze (ad es. telefoni, acqua, gas) e di altre spese ricorrenti (ad es. utilizzi carta di credito aziendale, "Telepass" autostradale, canoni leasing). In tal caso, l'Istituto cassiere dovrà procedere al pagamento entro la scadenza, anche senza la preventiva emissione del mandato.

11. PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO

Su richiesta della Camera, l'Istituto cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti a circuito internazionale, regolate da apposito contratto dietro, presentazione del provvedimento che individua i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito e ne stabilisce i limiti di utilizzo. l'Istituto Cassiere provvede a registrare le operazioni sul conto corrente della Camera secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
Il canone annuale per ciascuna carta emessa ammonta ad € ……. .

Oltre alle carte di credito ordinarie, l'Istituto Cassiere dovrà essere in grado di fornire carte prepagate per la gestione di parte di acquisti previsti dal regolamento camerale.

12. RILASCIO POLIZZE FIDEIUSSORIE

L'Istituto Cassiere a fronte di obbligazioni assunte dalla Camera rilascia, a richiesta della medesima, garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori per una somma annua non superiore a € 100.000,00 (euro centomila/00).
L'attivazione di tale garanzia non è correlata all'opposizione del vincolo di una quota delle disponibilità liquide e/o dell'anticipazione di cassa concessa. Per il rilascio della garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori è applicata la commissione del ……..

13. ANTICIPAZIONI DI CASSA

I pagamenti sono effettuati dall'Istituto tesoriere nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa della Camera.
In caso di mancata disponibilità di fondi in conto corrente, l'Istituto cassiere, su richiesta della Camera, si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa entro il limite di euro 1.600.000,00.
L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di liquidità e gli interessi a carico della Camera sono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate e sui periodi di effettivo utilizzo.
Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di cui alla presente convenzione, la Camera si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell'Istituto Cassiere, a far rilevare dal cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

14. RITIRO/CONSEGNA VALORI

Previo accordo, la Camera provvede direttamente al ritiro dei valori per l'esecuzione dei mandati di costituzione e reintegro del fondo cassa economale delle due sedi, per i quali l'Istituto cassiere rilascerà quietanze, controfirmate dai funzionari camerali delegati, con l'indicazione dell'importo prelevato e della causale; la Camera provvede, altresì, alla consegna a fine anno dei valori in giacenza presso il fondo cassa economale delle due sedi.
La Camera deposita eventuali somme incassate in contanti mediante versamento presso gli sportelli dell'Istituto o mediante l'utilizzo del servizio di cassa continua messa a disposizione dall'Istituto Cassiere.

15. CONTO GIUDIZIALE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.P.R. 254/2005, l'Istituto Cassiere si impegna a trasmettere alla Camera il conto annuale di gestione, in ottemperanza a quanto previsto dal medesimo decreto.

16. TASSI CREDITORI E DEBITORI

Sulle **giacenze di conto corrente** è applicato un tasso d'interesse creditore annuo lordo pari a …….. con accreditamento annuale degli interessi.
Sulle **anticipazioni di cassa** di cui al precedente articolo 15, viene applicato il tasso d'interesse corrispondente a ……..

17. COMPENSO

Per la gestione del Servizio di cui alla presente convenzione, la Camera di Commercio corrisponderà all'Istituto Cassiere un compenso annuo di € …….. (IVA compresa), salvo il rimborso di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi, qualora tali oneri siano a carico della Camera per legge o convenzione.

18. CAUZIONE

L'Istituto Cassiere viene esonerato dal presentare cauzione per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione.

19. SPESE CONVENZIONE

L'Istituto Cassiere assume a proprio carico le spese per imposta di bollo e quelle dipendenti dalla registrazione della presente convenzione.

20. RISERVATEZZA

L'Istituto cassiere sarà impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

21. RESPONSABILITA' E GARANZIE

Durante l'esecuzione del servizio l'Istituto cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Camera in conseguenza all'espletamento del servizio.
L'Istituto cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e dovrà conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti e nella identica forma in cui furono eseguiti, i depositi dei terzi che non gli siano stati consegnati in contanti.
L'Istituto cassiere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti della Camera.
Per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché per gli eventuali danni causati alla Camera, alle Istituzioni o a terzi, l'Istituto cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

22. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto. L'Istituto cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto. E' altresì vietata la cessione del contratto.

23. OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto cassiere dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione.
L'Istituto cassiere individuerà, nell'ambito della propria organizzazione, l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con la Camera, dandone formale comunicazione allo stesso.
L'Istituto cassiere è obbligato all'osservanza della disciplina relativa al Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'art. 14 della legge 31.12.2009, n. 196.

24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Istituto cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
A tal fine l'Istituto è tenuto a comunicare alla Camera, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente incarico, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

25. VERIFICHE

La Camera e il Collegio dei revisori dei conti potranno procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico all'Istituto cassiere ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. L'Istituto cassiere dovrà esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutti i documenti contabili relativi alla gestione del servizio affidato, anche in formato elettronico. Gli incaricati della revisione economico-finanziaria della Camera e il Dirigente competente, o suo delegato, devono avere libero accesso ai predetti documenti. Pertanto, previa comunicazione dei nominativi dei funzionari incaricati dalla Camera, questi ultimi potranno anche effettuare sopralluoghi presso gli uffici dell'Istituto cassiere in cui viene espletato il servizio di cassa.

26. RECESSO

La Camera ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato formalmente all'Istituto cassiere. E' espressamente escluso il riconoscimento di somme a titolo di risarcimento o indennizzo.

27. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte dell'Istituto Cassiere sarà contestata in forma scritta dalla Camera con le modalità definite dal D. Lgs. n. 36/2023. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi assunti, l'Istituto Cassiere, oltre al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente e da privati e fatta salva la dimostrazione che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da cause di forza maggiore o da comportamenti imputabili alla Camera, potrà essere assoggettato al pagamento di una penale di importo variabile in base alla tipologia e gravità dell'inadempimento e/o di ritardo nell'adempimento, come di seguito precisato:
a) mancato rispetto dei termini di attivazione dei servizi indicati in Convenzione, compresa la ritardata attivazione dei servizi informatici, dei POS e dell'home banking: 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
b) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione dei mandati di pagamento e/o del pagamento degli stipendi, già ricevuti dall'Istituto Cassiere, viene applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
c) ritardi nelle comunicazioni da rendere alla Camera: 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
d) violazione degli obblighi di conservazione e produzione di dati e documentazione e dell'obbligo di riservatezza: 1‰ dell'ammontare netto contrattuale.
Le penali anzidette verranno compensate a valere sul corrispettivo di cui all'art. 17.
L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Istituto Cassiere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e lascia impregiudicato in ogni caso, il diritto per la Camera di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato.

28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
b) per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione;
c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Istituto cassiere;
d) sub-concessione, anche parziale, del servizio;
e) cessione della convenzione;
f) venir meno di una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori dell'Istituto cassiere sul territorio dei comuni

di Viterbo e di Rieti;
g) mancato rispetto dell'obbligo di attivazione della modalità telematica per la gestione del servizio;
h) sopravvenienza di disposizioni normative tali da impedire il prosieguo del contratto;
i) revoche di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull'attività inerente all'oggetto della presente convenzione;
j) violazione da parte dell'Istituto degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo; gli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito www.rivt.camcom.it, sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Istituto cassiere.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto nel momento in cui la Camera, concluso il relativo procedimento di verifica, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dandone adeguata comunicazione all'Istituto cassiere.
Salvo quanto disposto dal precedente periodo, l'Istituto cassiere sarà in ogni caso tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, cagionati alla Camera.

La Camera si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:
a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
b) inadempimenti dell'Istituto cassiere che, nel corso di un anno, abbiano comportato l'applicazione di 5 (cinque) o più penali, ai sensi del precedente articolo;
c) ulteriori inadempienze dell'Istituto cassiere dopo l'applicazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso dell'anno;
d) mancata osservanza delle condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio.
L'Istituto cassiere sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Camera dovesse eventualmente subire.
Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni o i precedenti inadempimenti per i quali la Camera non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Istituto cassiere di qualsivoglia natura.
In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, la Camera si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre l'Istituto cassiere si impegna a continuare la gestione del servizio, con le stesse modalità e alle medesime condizioni, fino alla designazione di altra Banca, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio alle operazioni di incasso e di pagamento.
In caso di risoluzione anticipata, l'Istituto cassiere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per la Camera eventuali azioni di danno.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi ai soggetti con poteri nei confronti della Camera e ad altri soggetti (fornitori, beneficiari, dipendenti, ecc.), saranno conferiti al fine dello svolgimento del servizio di cassa della Camera stessa, come indicato nella presente convenzione.
L'Istituto cassiere, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali).
In particolare, i dati conferiti dovranno essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.
In particolare, l'Istituto cassiere avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi.

30. CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SALVAGUARDIA

Poiché l'esecuzione dell'incarico affidato implica il trattamento di dati assoggettati alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Reg. (UE) 2016/679 di titolarità della Camera, questa provvederà a nominare l'Istituto cassiere responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del GDPR; la mancata accettazione di detta nomina da parte dell'Istituto cassiere è causa di decadenza di affidamento del servizio.

31. RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia ed alle disposizioni che potranno essere impartite al riguardo a mezzo di nuovi provvedimenti legislativi o norme ministeriali.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Viterbo.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi presso la Camera di Commercio IAA di Rieti Viterbo.